

REGOLAMENTO D'USO E FRUIZIONE DEL VERDE E DELLE AREE GIOCO

TITOLO I

Ambito di applicazione.

Articolo 1.

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi e delle aree gioco nel territorio della città di Imperia, di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) parchi e giardini storici;
- c) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- d) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- e) spazi di proprietà pubblica destinati a verde o a giardini o spazi privati aperti all'uso pubblico aventi la medesima destinazione.
- f) parchi, aree e spazi destinati al gioco

TITOLO II

Disposizioni generali.

Articolo 2.

La fruizione e l'uso degli spazi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentari, dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti amministrativi applicativi del medesimo.

Articolo 3.

Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde e le aree gioco assolvono nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Articolo 4.

E' data facoltà all'ente, qualora ne ricorrano di presupposti e la necessità di istituire la figura del responsabile degli spazi verdi. Questi è nominato dall'amministrazione Comunale tra i Funzionari Tecnici del settore comunale competente

Articolo 5.

Il Responsabile per il verde, ove istituito nei casi e con le modalità di cui all'articolo 4, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale degli spazi verdi cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

Articolo 6.

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi e alle aree disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve specifiche disposizioni.

I parchi, i giardini recintati e le aree sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, potrà nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti nella convenzione fatti salvi i poteri di ordinanza sindacale.

Articolo 7.

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi di cui all'art. 1 è vietato l'accesso, la sosta e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni nel rispetto del regolamento del commercio su aree pubbliche;

- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area

Articolo 8.

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

Articolo 9.

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione può essere subordinata, a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'idonea cauzione determinata dal competente Ufficio Comunale in base a parametri approvati dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo e un limite massimo. Chi si renda Responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione per manifestazioni di cui al presente articolo per la durata minima di 1 anno. L'autorizzazione all'utilizzo dello spazio pubblico non esonera il soggetto responsabile della manifestazione di munirsi di tutti i necessari atti di assenso richiesti dalle vigenti norme, (quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la concessione di suolo pubblico, la licenza per pubblico spettacolo il nulla osta di Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli).

Articolo 10.

È vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi e nelle aree gioco, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. È vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Articolo 11

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali, regolamentari e specifiche in materia a cui si rinvia.

Articolo 12.

E' data facoltà all'ente di effettuare delibere programmatiche attuative del presente Regolamento nelle quali vengono individuati gli spazi verdi e le aree funzionalmente omogenei e caratterizzati dalle medesime modalità di utilizzo.

TITOLO III

Spazi a verde.

Articolo 13.

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Articolo 14.

Negli spazi a verde è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
 - asportare la terra;
 - rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
 - catturare e molestare gli animali selvatici;
 - esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
 - appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
 - versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
 - introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
 - sostare per pic-nic salvo che nelle aree, anche attrezzate, ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
 - campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
 - soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
 - sostare con veicoli a motore;
 - effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
 - posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.
- È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Articolo 15.

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi, salvo diversa segnalazione in loco. La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.

Articolo 16.

Nei terreni di proprietà dell'Amministrazione è data facoltà all'amministrazione stessa di individuare ed assegnare a privati e/o associazioni o comitati di gestione formati da cittadini degli "orti urbani", intendendosi inclusi in tale dicitura sia gli orti sociali che gli orti di prossimità, e dei "giardini condivisi". I criteri di individuazione di tali spazi così come quelli di assegnazione dei medesimi verranno stabiliti dall'Amministrazione con apposite norme regolamentari.

TITOLO IV*Acque.***Articolo 17.**

Nelle acque di rii, fontane e zone umide ricomprese negli spazi di cui all'art. 1, sono vietate:
la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;
l'introduzione di altre specie di animali acquatici.

TITOLO V

Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde.

Articolo 18.

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli VI, VII, VIII, IX e X, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

colture;
gioco;
attività sportive;
spazi per cani;
attività ambulanti e di animazione.

TITOLO VI*Culture.***Articolo 19.**

Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 potranno essere individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

TITOLO VII*Gioco.***Articolo 20.**

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. All'interno di tali aree è vietato fumare e bere bevande alcoliche.

Articolo 21.

E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini quando a tal fine siano chiaramente delimitate e/o segnalate con appositi cartelli di divieto. Salvo cani guida per disabili.

TITOLO VIII*Attività sportiva.***Articolo 22.**

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica. L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

TITOLO IX*Spazi per cani.***Articolo 23.**

I cani devono essere condotti al guinzaglio secondo le norme di legge e di regolamento salvo che nei giardini ad dedicati e in quelle a loro interdette. È vietato introdurre cani nei corsi d'acqua, rii e zone umide. È comunque vietato

condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati. È vietato abbandonare cani o altri animali negli spazi di cui all'art.1.

Nel caso in cui il Comune di Imperia individui e realizzi dei giardini dedicati ai cani l'utilizzo delle stesse sarà regolamentato come dall'allegato "A" al presente regolamento. L'affidamento e la tutela di tali aree potrà essere concesso in convenzione ad associazioni o comitati di gestione formati da proprietari di cani secondo lo schema di cui all'allegato "B".

TITOLO X

Attività ambulanti e di animazione.

Articolo 24.

Nei perimetri dei parchi e dei giardini fatta salva la disciplina regolamentare del commercio su aree pubbliche, è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante e di animazione autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

TITOLO XI

Contributi volontari.

Articolo 25.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

Articolo 26.

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:
i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con l'Amministrazione cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di cui al presente articolo di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

TITOLO XII

Disposizioni varie e finali.

Articolo 27.

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Imperia, ed agli altri organi addetti al controllo ai sensi dall'art'13 della legge 24.11.1981 n.689.

Articolo 28.

Il presente Regolamento integra e sostituisce i Regolamenti Comunali con esso incompatibili.

TITOLO XIII

Sanzioni.

Articolo 29.

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni del presente regolamento si applica, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs n. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. La giunta Comunale determina gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta graduati secondo la gravità delle violazioni. Alle violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni generali della Legge 24,11,1981 n.689 e successive modifiche.